

Di Andrea Mascolini
(Dir. Uff. legale e legislativo OICE)

Commissari straordinari per le opere della legge obiettivo

E' stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 la legge n. 43 del 31 marzo 2005 di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, recante "disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280". L'art. 6 della legge introduce la nuova disciplina per i commissari straordinari, estendendone i poteri alle opere della legge obiettivo. In particolare ai commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, la legge di conversione attribuisce il compito di intervenire sulle opere affidate a general contractor sospese o mai iniziate. In questo caso spetta al commissario fornire un termine per il riavvio del cantiere e, decorso infruttuosamente detto termine, il commissario provvederà in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture.

La legge precisa inoltre che, per le competenze regionali o degli enti locali, i provvedimenti del commissario non sono immediatamente operativi perché l'ente locale ha 15 giorni per decidere di sospenderli. Nel caso di specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dell'opera il commissario può essere abilitato ad assumere determinate funzioni di "stazione appaltante", ai sensi della legge 109/94.

Infine la legge precisa che, nei casi di risoluzione del contratto d'appalto, pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore è tenuto a sgomberare le aree di lavoro e le relative pertinenze nel termine stabilito, altrimenti il commissario straordinario provvederà d'ufficio addebitando oneri e spese all'appaltatore.

Ulteriori norme sui poteri dei commissari straordinari sono previste nel decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (cd. decreto legge sulla competitività), convertito il 13 maggio.

L'OICE incontra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Il 19 marzo, a Roma, presso la sede di Via di Ripetta dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, un incontro dell'OICE con il Presidente dell'organismo di vigilanza, Alfonso Maria Rossi Brigante e con il Consigliere Alessandro Botto durante il quale sono stati affrontati alcuni temi di interesse per il settore dell'ingegneria e dell'architettura. Per l'OICE erano presenti il Vice Presidente, Architetto Braccio Oddi Baglioni e il Direttore dell'Ufficio legislativo, Avv. Andrea Mascolini. Fra i diversi argomenti affrontati, l'OICE ha posto l'accento soprattutto sulle problematiche riguardanti le linee-guida dell'Autorità per la predisposizione dei bandi di servizi tecnici di ingegneria, l'appalto integrato, i requisiti di partecipazione alle gare, le lettere di impegno per le polizze assicurative e, più in generale, le diverse forme di elusione delle norme vigenti.

L'Autorità ha assicurato la più ampia collaborazione al fine di una positiva risoluzione delle problematiche evidenziate, confermando quindi il prosieguo della proficua collaborazione già avviata con il precedente Consiglio.

Nessuna iscrizione all'Inarcassa per l'ingegnere che non svolge attività professionale protetta

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 3468/2005, ha dichiarato che l'ingegnere non è tenuto all'iscrizione all'Inarcassa quando svolge un'attività non rientrante tra quelle "riservate" dalla legge a questo tipo di professione. Nel caso di specie un ingegnere, svolgente attività di consulenza commerciale per conto di un'impresa, è stato iscritto d'ufficio all'Inarcassa e gli è stato imposto l'obbligo del versamento dei contributi. I tribunali in primo ed in secondo grado hanno accolto le ragioni dell'ingegnere che lamentava l'illegittimità dell'iscrizione.

La Cassazione ha confermato le precedenti sentenze dichiarando che il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione non è da rilevare nella connessione tra l'attività da cui deriva il reddito e le conoscenze professionali (cioè non è da rapportare alla qualifica di ingegnere) ma ciò che bisogna rilevare è se il professionista abbia svolto "un'attività riservata" dalla legge alla professione di ingegnere.

Pertanto, nel caso in questione, non sussiste per l'ingegnere alcun obbligo di iscrizione all'Inarcassa, dal momento che, l'attività da lui svolta non rientra tra quelle riservate dalla legge alla professione di ingegnere.


La sentenza non è ancora disponibile.



La delibera di incarico professionale non ha valore di contratto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3042 del 15 febbraio 2005, ha affermato che la delibera di un organo collegiale dell'ente pubblico, per il conferimento dell'incarico professionale ad un ingegnere, non ha valore di atto prenegoziale o di proposta contrattuale idonea a dar luogo al perfezionamento del contratto.

In particolare la Cassazione ha asserito che la deliberazione è un atto con effetti interni e l'accettazione o l'esecuzione delle prestazioni in essa previste non determinano la stipula del contratto. Pertanto è sempre necessaria la stipulazione del contratto.



Successo di OICE, CNI e CNA: ritirata dal decreto legge sulla competitività la norma su Sviluppo Italia engineering

Sventata da OICE, CNI e CNA l'ipotesi di affidare a Sviluppo Italia Engineering la progettazione e le attività di supporto relative alle opere finanziate dal Ministero delle infrastrutture con una norma ad hoc inserita nel decreto legge sulla competitività. Lo stralcio giunge a seguito della dura lettera di protesta indirizzata al Ministro Siniscalco, messa a punto dall'OICE e sottoscritta dai Presidenti del Consiglio Nazionale degli architetti e da quello degli ingegneri, con la quale si denunciava l'illegittimità della disposizione dal punto di vista del diritto comunitario e se ne chiedeva la soppressione. La disposizione stralciata avrebbe consentito di affidare, con un semplice provvedimento amministrativo, il "supporto tecnico in fase istruttoria e l'attività di progettazione relative alle opere finanziate dal Ministero delle infrastrutture", a Sviluppo Italia Engineering, che - a sua volta - sarebbe stata poi remunerata con un "compenso a valere sui predetti finanziamenti", da determinarsi in convenzione.

Ammesso alla gara il consulente della PA se prova l'inesistenza di vantaggi competitivi

La sentenza C - 21/03 del 3 marzo 2005 della Corte di giustizia europea è intervenuta, rispetto ad una richiesta di interpretazione pregiudiziale avanzata dal Consiglio di Stato belga, sui limiti della partecipazione ad un appalto da parte di un soggetto che abbia in precedenza partecipato ai "lavori preparatori" dell'appalto stesso e dell'impresa che sia collegata al consulente dell'Amministrazione.

La questione è nata rispetto ad una legge che, in Belgio, sia per i settori tradizionali, sia per quelli cosiddetti speciali (acqua, energia e trasporti), impedisce ad una persona incaricata dei lavori preparatori nell'ambito di un appalto pubblico di partecipare all'appalto per il quale si sono svolti i suddetti lavori preparatori. In particolare il regio decreto 25 marzo 1999 all'art. 32 primo comma stabilisce che "non è autorizzato a presentare una domanda di partecipazione ovvero a formulare un'offerta per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, chi sia stato incaricato della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello

sviluppo di tali lavori, forniture o servizi".

Al riguardo la sentenza nota che il primo comma della norma belga, con il suo divieto assoluto, non lascia alla persona che ha effettuato taluni lavori preparatori alcuna possibilità di dimostrare che la sua posizione specifica e l'esperienza acquisita nello svolgimento dei servizi preparatori all'appalto non hanno in effetti falsato la concorrenza. Pertanto la norma belga che contiene il divieto assoluto di partecipazione alla gara eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo della parità di trattamento tra tutti gli offerenti, "potendo avere la conseguenza che persone che hanno effettuato taluni lavori preparatori siano escluse dalla procedura di aggiudicazione senza che la loro partecipazione alla stessa comporti un qualsiasi rischio per la concorrenza tra gli offerenti".

Utilizzando le stesse motivazioni la sentenza stabilisce inoltre che non è conforme alla normativa comunitaria sugli appalti il comportamento della stazione appaltante che nega la partecipazione alla gara all'impresa collegata al consulente dell'Amministrazione. In particolare si sostiene che la stazione appaltante non può negare la partecipazione alla gara all'impresa che, sia pure collegata al consulente, abbia affermato che essa, in ragione del collegamento con il consulente, non beneficia di alcun vantaggio ingiustificato "tale da falsare le normali condizioni concorrenziali"

La Corte dei Conti evidenzia i deludenti risultati della Legge Obiettivo

Con la delibera n. 8/05 della Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato a collegi congiunti, la Corte dei conti ha approvato le risultanze di un'indagine sullo stato di avanzamento del programma infrastrutturale, promosso in esecuzione alla legge-obiettivo (443/01). L'indagine riguarda tutte le Grandi Opere, incluse del programma approvato con delibera CIPE 121/01.

Il punto dolente che emerge dall'indagine è quello dello stato di avanzamento dei lavori: i lavori cantierati ammontano a 3.471 milioni che sono pari all'8,68% degli interventi ufficialmente stimati nelle delibere del CIPE, mentre quelli per i quali le stazioni appaltanti hanno dichiarato l'avvenuto pagamento sono, dice la Corte, "appena il 10,9% (378 milioni) dell'importo degli interventi cantierati"; sono quindi effettivamente in corso lavori per un importo pari allo 0,9% degli interventi previsti dal CIPE. Questi dati, unitamente all'analisi delle singole opere, portano la Corte ad un giudizio piuttosto severo: "la situazione delle opere cantierate e degli stati di avanzamento dei lavori è insoddisfacente rispetto agli andamenti previsti in sede programmatica e in molti casi le commesse sono ancora lontane dalla fase di affidamento". Quel che sottolinea l'indagine è che vi sia stato un forte squilibrio fra l'entità degli interventi da realizzare e le effettive risorse da allocare: "già dalla incompleta stima, contenuta nella delibera CIPE 121/2001, emerge una forte sproporzione tra fabbisogno finanziario e risorse effettivamente disponibili, successivamente accentuata a seguito dei primi sviluppi progettuali degli interventi inseriti nel programma". Sarebbe stato meglio, si legge nell'indagine, effettuare "una selezione del fabbisogno secondo obiettivi prioritari". Nell'indagine si rileva che per le nuove opere (75 miliardi di euro) "non è stato perfezionato l'iter progettuale", mentre per i progetti di completamento (121 miliardi di euro) vi è una "estrema indefinita del progetto generale". Tale indefinita è motivata, secondo la Corte, anche dalla "esigenza di conservare mercati di nicchia per molti concessionari o affidatari ad altro titolo di commesse", con la possibilità per le imprese e per i concessionari di ottenere estensioni contrattuali.



La capogruppo deve provare la disponibilità effettiva dei mezzi della società controllata

Il Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'articolata decisione del 14 febbraio 2005, n. 435 ha fatto il punto sulla questione relativa al possesso dei requisiti, nelle gare di appalto di servizi, da parte di una holding. La sentenza stabilisce che il sistema comunitario degli appalti di servizi consente all'impresa concorrente di far valere le capacità tecniche ed economiche di soggetti terzi e richiede, a garanzia della serietà dell'offerta e della tutela della par condicio, che si dia la prova certa dell'effettiva disponibilità delle altrui capacità tecniche. Inoltre per le norme e le sentenze comunitarie deve essere la stazione appaltante in prima battuta - ed il giudice in sede di controllo giurisdizionale - a valutare la congruità della prova della disponibilità delle capacità tecniche della controllata o del terzo. Pertanto, in base alla direttiva servizi, per comprovare il possesso dei requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara, all'impresa concorrente è sì consentito di fare riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione però, che sia in grado di provare la disponibilità effettiva degli apparati aziendali terzi, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto, mentre spetta al committente, ed al giudice in caso di controversia, valutare se tale prova sia stata fornita. La sentenza chiarisce quindi che il sistema comunitario ripudia automatismi ostativi all'ammissibilità del ricorso a soggetti terzi, non impone l'uso di mezzi tipici di prova della disponibilità di risorse aziendali altrui e tiene ferma l'esigenza di un rigoroso riscontro della effettiva disponibilità della capacità tecnico economica mutuata da imprese o complessi aziendali diversi. Si deve quindi escludere che "se una situazione di controllo ravvisabile fra la capogruppo e sue controllate possa assolvere all'onere di provare specificamente l'effettiva disponibilità delle capacità tecniche altrui"; non c'è quindi automatismo fra controllo al cento per cento di una impresa figlia e prova del requisito tecnico richiesto in capo alla società madre.

Prorogati a dicembre 2005 e a marzo 2006 le misure minime di sicurezza e il DPS

Il 1° marzo 2005 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 314 del 30 dicembre 2004, recante "Proroga dei termini". Il decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, aggiunge al decreto n. 314/2004 l'articolo 6-bis "Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali" che proroga: al 31 dicembre 2005 (anziché 30 giugno 2005) il termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del DPS; al 31 marzo 2006 (anziché al 30 settembre 2005) il termine per l'adeguamento ad opera dei titolari che dispongono di strumenti che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono l'immediata applicazione delle nuove misure minime.

WWW *Vieni a visitare il nostro sito!*

Troverai tutte le informazioni sui nostri libri, periodici, software e opere aperte

Potrai acquistare con sconti vantaggiosissimi riservati esclusivamente ai navigatori di Internet

<http://www.bema.it>